



REGOLAMENTO DELLA STRUTTURA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE DELLA CITTA' DI ALESSANDRIA



2
0
1
1



A CURA DELLA DIREZIONE CORPO POLIZIA MUNICIPALE E PROTEZIONE CIVILE – SETTORE PROTEZIONE CIVILE

Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 43/326/715/2220E del 11/04/2011 divenuta esecutiva il 29/04/2011

INDICE

CAPO I : ATTIVITA' E COMPITI

- Art. 1 Oggetto del Regolamento e Fonti Legislative
- Art.2 Attività di Protezione Civile
- Art.3 Funzioni trasferite dallo Stato al Comune

CAPO II: STRUTTURE E ORGANI

- Art. 4 Struttura Comunale di Protezione Civile
- Art. 5 Attribuzioni del Sindaco
- Art. 6 Comitato Comunale di Protezione Civile
- Art. 7 Unità di Crisi
- Art. 8 Componenti di Supporto
- Art. 9 Settore Protezione Civile
- Art. 10 Volontariato
- Art. 11 Centro Operativo Comunale (C.O.C.)
- Art. 12 Centro Operativo Misto (C.O.M.)
- Art. 13 Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.)
- Art.14 Sede della Struttura Comunale di Protezione Civile

CAPO III: PIANIFICAZIONE E PROCEDURE

- Art. 15 Il Piano Comunale di Protezione Civile
- Art. 16 Fasi di gestione dell' emergenza

CAPO IV: RISORSE

- Art. 17 Impegni di bilancio

CAPO V: NORME TRANSITORIE

- Art. 18 Diffusione e conservazione del Regolamento
- Art. 19 Norme abrogate e disapplicate
- Art. 19/bis Modifiche
- Art. 20 Entrata in vigore

FONTI E BIBLIOGRAFIA

CAPO I **ATTIVITA' E COMPITI**

Art. 1

Oggetto del Regolamento e fonti legislative

Il presente Regolamento, predisposto nell'ambito del quadro ordinamentale di cui al D.lgs n.267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali" ed in attuazione della L.225/1992, del D.lgs n.112/1998 e delle Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 7/2003 e suoi Regolamenti Attuativi disciplina l'organizzazione della struttura ed il funzionamento degli organismi di protezione civile a livello comunale.

Ai fini di tutelare l'integrità della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente dai danni e/o dal pericolo di danni derivanti da calamità naturali, da catastrofi e da altri eventi calamitosi è istituito il Servizio Comunale di Protezione Civile.

Le funzioni e le attività del Servizio Comunale di Protezione Civile sono assicurati dal Settore Protezione Civile afferente al Dipartimento Polizia Locale e Sicurezza di cui al successivo art. 9.

Art. 2

Attività di Protezione Civile

In particolare si definiscono attività di Protezione Civile quelle di cui all'art.3 della Legge n. 225 del 24 febbraio 1992 " Istituzione del Servizio Nazionale della Protezione Civile":

1. Sono attività di Protezione Civile quelle volte alla previsione e prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'art. 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, all'identificazione dei rischi ed all'individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'art. 2 della legge anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'art. 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione, coordinata con gli organi istituzionali competenti, delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di Protezione Civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dall'emergenza, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 3

Funzioni trasferite dallo Stato al Comune

Ai sensi dell'art. 108 del D.lgs n. 112/1998 e delle Leggi Regionali n. 44/2000 e n.7/2003 sono attribuite ai Comuni e quindi al Settore Protezione Civile le funzioni relative:

- ◆ all'attuazione, in ambito comunale, delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi, stabilite dai programmi e piani regionali attraverso un continuo e costante monitoraggio dei rischi più significativi del territorio;
- ◆ all'adozione di tutti i provvedimenti, compresi quelli relativi alla preparazione all'emergenza, necessari ad assicurare i primi soccorsi in caso di eventi calamitosi in ambito comunale;
- ◆ alla predisposizione dei piani comunali e/o intercomunali di emergenza, anche nelle forme associative e di cooperazione previste dal D.lgs 267/2000 "Testo Unico sull'Ordinamento degli Enti Locali", e alla cura della loro attuazione, sulla base degli indirizzi regionali;
- ◆ all'attivazione dei primi soccorsi alla popolazione e degli interventi necessari a fronteggiare l'emergenza;
- ◆ all'utilizzo del volontariato di Protezione Civile a livello comunale e/o intercomunale, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali.

Inoltre ai sensi dell'art. 22 del D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i. "*Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose*" il Comune è tenuto alla diffusione tempestiva delle informazioni fornite dal gestore, ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.Lgs. già citato, eventualmente rese più comprensibili e alla diffusione delle misure di sicurezza e dei comportamenti da adottare in caso d'incidente.

CAPO II **Struttura e Organi**

Art. 4 **Struttura Comunale di Protezione Civile**

La Struttura Comunale di Protezione Civile è costituita da:

Organi Politici

Sindaco e/o Assessore delegato;

Comitato Comunale di Protezione Civile: costituito come da “Regolamento Regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile e regolamentato al successivo art.6 ;

Organi Tecnico/operativi

Unità di Crisi: costituita come da “Regolamento Regionale di disciplina degli organi e delle strutture di Protezione Civile” e regolamentato al successivo art. 7;

Componenti di supporto tecnico operativo di cui all'art. 8;

Settore Protezione Civile di cui all'art. 9.

Organi di volontariato

Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile della Città di Alessandria regolamentato da proprio Regolamento

Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile regolamentato da proprio Regolamento

Art. 5 **Attribuzioni del Sindaco**

Il Sindaco è l'Autorità Comunale di Protezione Civile. Al verificarsi dell'emergenza nell'ambito del territorio comunale, il Sindaco assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso e di assistenza alle popolazioni colpite e provvede agli interventi necessari dandone immediata comunicazione al Prefetto, al Presidente della Giunta Regionale e al Presidente della Provincia (art. 15, comma 3, L. 225/1992 e art. 11, comma 3, L.R. n. 7/2003).

Quando la calamità naturale o l'evento non possono essere fronteggiati con i mezzi a disposizione del comune, il sindaco chiede l'intervento di altre forze e strutture al Prefetto, che adotta i provvedimenti di competenza, coordinando i propri interventi con quelli dell'Autorità Comunale di Protezione Civile. (L. 225/1992 e art. 11, comma 4)

Il Sindaco può adottare, per scongiurare l'insorgere di situazioni determinanti pericolo per la pubblica incolumità ovvero in caso di evento calamitoso, ordinanze contingibili e urgenti di cui all'art. 54, comma 2 e 3 del D.lgs 267/2000.

Inoltre ai sensi dell'art.12 della legge 3 agosto 1999 n. 265 il Sindaco è il responsabile dell'informazione alla popolazione su situazioni di pericolo per calamità naturali.

Il Sindaco recepisce e attua le funzioni demandate al Comune in materia di Protezione Civile dalle Leggi Regionali n. 44/2000 e n.7/2003.

Inoltre il Sindaco può concordare con i Sindaci dei paesi confinanti azioni congiunte e attività coordinate, che potranno essere recepite nel Piano di Protezione Civile, per gli eventi che interessano zone di territorio limitrofe.

Le attività specifiche che sono assicurate dal Sindaco in funzione della fase di evoluzione degli eventi non specificatamente ascritte al Settore Protezione Civile ,del cui funzionamento è comunque responsabile e sul cui funzionamento è chiamato a vigilare, vengono individuate nel Piano Comunale di Protezione Civile alla sezione Modello d'Intervento.

Art. 6 **Comitato Comunale di Protezione Civile**

Secondo quanto previsto dal "Regolamento regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile" è' istituito il Comitato Comunale di Protezione Civile

Il Comitato è presieduto dal Sindaco ed è composto da:

Sindaco;

Assessore alla Protezione Civile;

Assessore alle Infrastrutture e Lavori Pubblici;

Assessore alla Viabilità e Trasporti;

Assessore al Provveditorato e Affari Generali;

Assessore alla Salute e ai Rapporti con i Servizi Sanitari;

Assessore alle Politiche per la Famiglia e Politiche di Solidarietà Sociale;

Assessore all'Ambiente

Assessore al Bilancio e Servizi Finanziari.

Il Comitato Comunale di Protezione Civile è organo politico con funzione individuata all'art. 6 del già citato regolamento Regionale ossia:

- garantire a livello comunale lo svolgimento delle attività individuate all'art. 6,7,8 e 9 della L.R. 7/2003 ossia le attività di prevenzione, di pianificazione, di soccorso e di superamento dell'emergenza o primo recupero;
- formulare proposte e osservazioni, esprimere pareri , elaborare obiettivi indirizzi e studi quale supporto alle decisioni dell'autorità di protezione civile sia in fase preventiva che in emergenza

Il Comitato Comunale di Protezione Civile viene costituito con decreto del Sindaco e la validità coincide con il mandato amministrativo del Sindaco ed opera fino a nomina del nuovo Comitato Comunale di Protezione Civile.

In assenza di evento

In assenza di evento il Sindaco o l'Assessore delegato, tramite il Direttore a cui sono delegate le funzioni di cui all'art. 1 comma 3 del regolamento presente, convoca il

Comitato almeno una volta all'anno e ogni qualvolta lo ritenga necessario o venga richiesto da almeno un terzo dei suoi membri.

Per l'espletamento delle attività di competenza il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale del Settore Protezione Civile.

In presenza di evento

In presenza di evento, qualsiasi sia la fase sussistente, il Sindaco o l'Assessore delegato, informati in proposito dal Direttore competente ai sensi delle procedure del Piano Comunale di Protezione Civile, valutano l'opportunità della convocazione del Comitato stesso che in caso di urgenza ed in previsione di emergenza o calamità, potrà essere convocato anche verbalmente, salvo successiva formalizzazione, e dovrà considerarsi in seduta permanente.

Per l'espletamento delle attività di competenza il Comitato Comunale di Protezione Civile si avvale del Settore Protezione Civile e del Centro Operativo Comunale (C.O.C.).

Art. 7 Unità di Crisi

L'Unità di Crisi è l'organo tecnico-operativo di supporto al Comitato Comunale di Protezione Civile, per le attività di direzione unitaria, di gestione e di coordinamento della risposta di Protezione Civile agli eventi.

La struttura dell'Unità di Crisi, come previsto dall' art. 7 del Regolamento Regionale, è presieduta dal Sindaco o dall' Assessore delegato, coordinata dal Direttore della Direzione competente per la Protezione Civile ed è composta dai Direttori delle Direzioni Comunali le cui attribuzioni funzionali concorrono alle attività di Protezione Civile.

L'unità di crisi è articolata per FUNZIONI DI RISPOSTA dove per Funzioni di Risposta si intende un centro di responsabilità che aggrega azioni omogenee, di competenza ordinaria, che collabora con gli altri centri di responsabilità per fornire una risposta efficace alle varie ipotesi di evento.

In particolare le Funzioni di Risposta sono:

- Tecnico Scientifica e Pianificazione;
- Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria;
- Volontariato;
- Materiali e mezzi;
- Servizi Essenziali;
- Censimento Danni;
- Viabilità;
- Telecomunicazioni;
- Assistenza alla Popolazione;
- Amministrativa e contabile.

Pertanto in base alla struttura Organizzativa dell'Ente vigente le Direzioni e/o Uffici interessati sono quelli a cui sono attribuite le funzioni in materia di Polizia Municipale, Protezione Civile, Famiglia e Solidarietà Sociali, Lavori e Opere Pubbliche, Provveditorato, Territorio, Economia e Finanza, Economato.

I responsabili delle funzioni di risposta in caso di evento non vengono necessariamente convocati contestualmente, ma sono attivati in maniera flessibile, in relazione al tipo di evento alla fase di evoluzione dello stesso e alle circostanze correlate e rimangono operativi fino alla risoluzione delle problematiche generate dall'evento stesso.

Ove occorre possono essere chiamati a concorrere Enti e Aziende di gestione di servizi pubblici essenziali, in qualità di componenti di supporto (art. 8).

Le nomine dei componenti dell'Unità di Crisi ovvero dei responsabili delle Funzioni di Risposta avvengono per Decreto del Sindaco in base alla struttura organizzativa dell'Ente.

Art. 8 Componenti di Supporto

Le componenti di supporto alle funzioni, previste nella pianificazione di Protezione Civile sono di seguito schematizzate:

FUNZIONI DI RISPOSTA	COMPONENTI DI SUPPORTO
Tecnico Scientifica e Pianificazione	Ordini Professionali Tecnico Scientifiche Comunita' Scientifica
Sanità Assistenza Sociale e Veterinaria	Referente 118 Referente A.S.L. Referente A.S.O. Referente Servizio Veterinario
Volontariato	Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile del Comune di Alessandria Organizzazioni Convenzionate
Materiali e mezzi	Referenti delle Aziende concessionarie del Servizio Pubblico che gestiscono: - la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti; - il trasporto urbano;
Servizi Essenziali	Referenti Aziende Erogatrici Energia Elettrica Referenti Aziende erogatrici Acqua e Gas di Rete
Censimento Danni	Ordini e Collegi Professionali
Viabilità	Polizia Stradale Carabinieri

	Volontariato
Telecomunicazioni	Referenti Gestori telefonia fissa e mobile Volontariato radiantistico
Assistenza alla Popolazione	Volontariato Ordine dei Medici
Amministrativa e contabile	Struttura propria dell'Amministrazione

La Direzione provvede una volta all'anno a chiedere alle varie Strutture interessate la comunicazione dei nominativi dei referenti segnalandoli al responsabile della funzione di riferimento affinché lo stesso provveda di concerto con i referenti di supporto, alla pianificazione delle azioni e procedure proprie della funzione di cui è titolare.

Le nomine avvengono tramite atto dirigenziale del Direttore competente per la Protezione Civile.

Art. 9 Settore Protezione Civile

Il Settore Protezione Civile assicura lo svolgimento della attività e l'espletamento delle funzioni del Servizio Comunale di Protezione Civile che vengono individuate al Capo I del presente Regolamento.

Pertanto in generale il Settore Protezione Civile, di seguito indicato "Settore", ha compiti tecnici e amministrativi di informazione, di vigilanza, di coordinamento e di collaborazione atti a prevenire, fronteggiare e superare emergenze e calamità.

In particolare:

- con riferimento alla funzione relativa all'attuazione delle attività di previsione e degli interventi di prevenzione dei rischi il Settore esercita attività di vigilanza diretta, intesa come monitoraggio, nell'ambito dell'intero territorio Comunale, sia utilizzando tutte le potenzialità tecniche a disposizione sia attraverso il presidio fisico del territorio garantito da personale dipendente e volontario anche attraverso forme di convenzione;
- per quanto attiene l'impiego del volontariato di Protezione Civile, sulla base degli indirizzi nazionali e regionali, il Settore cura la formazione e l'aggiornamento in materia dei volontari stessi e del personale dipendente;
- in ottemperanza dei disposti di cui sopra ed in considerazione del fatto che l'informazione ai cittadini sui pericoli a cui sono esposti e sui comportamenti da adottare è un importante fattore di mitigazione del rischio il Settore svolge costante attività divulgativa sulle tematiche di protezione civile e promuove periodiche campagne d'informazione alla cittadinanza;
- cura la predisposizione il Piano Comunale di Protezione Civile e le successive integrazioni da sottoporre all'approvazione del Consiglio Comunale, provvedendo direttamente agli aggiornamenti di competenza dirigenziale;
- cura l'attivazione delle procedure in caso di evento.

Il personale del Settore attraverso la predisposizione di turni di reperibilità h 24 assicura l'espletamento delle attività e funzioni di cui sopra anche in orari diversi dall'orario di servizio garantendo in particolare:

- l'espletamento delle corrette procedure di allertamento dei responsabili della struttura comunale di Protezione Civile in base a quanto previsto dal Sistema Regionale di Allertamento (D.G.R. n. 46-6578 del 30 luglio 2007) e dal Piano Comunale di Protezione Civile;
- a seguito di sopralluogo l'attivazione delle strutture preposte agli interventi operativi.

Con riferimento alla Legge n. 146/1990 come modificata ed integrata dalla Legge n. 83/2000 ed in applicazione dell'Accordo Collettivo Nazionale del Comparto Regioni – Autonomie Locali del 19/09/2002, la Protezione Civile fa parte dei “servizi pubblici essenziali” e quindi il personale in caso di sciopero, garantisce tramite la reperibilità l'operatività del servizio.

Art. 10 **Volontariato**

Il Settore Protezione Civile si avvale della collaborazione del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile, del Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile e di ogni altra associazione utile ai fini indicati all'art. 2 del presente Regolamento.

I compiti ed il funzionamento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile e del Coordinamento Comunale del Volontariato di Protezione Civile sono definiti nei rispettivi Regolamenti, che sono parte integrante del presente Regolamento.

Art. 11 **Centro Operativo Comunale (C.O.C.)**

Il Sindaco, in presenza di evento assume la direzione e il coordinamento dei servizi di soccorso avvalendosi del Centro Operativo Comunale costituito dai responsabili delle Funzioni di risposta (Unità di Crisi) e dai referenti delle componenti di supporto da attivarsi in base alle necessità rilevate.

Art. 12 **Centro Operativo Misto (C.O.M.)**

Il C.O.M. Centro Operativo Misto è una struttura decentrata del Coordinamento Provinciale, geograficamente individuata secondo i criteri oggettivi di dimensione territoriale, densità abitativa, rischi prevalenti e sistemi di comunicazione viabili.

La Delibera di Giunta Provinciale n. 686 del 14 dicembre 2001 individua i C.O.M. in cui è suddivisa la Provincia di Alessandria.

Il C.O.M. 7 Alessandria ha il territorio coincidente con il solo Comune di Alessandria.

Dal punto di vista organizzativo, preso atto di quanto previsto nella Delibera di Giunta Provinciale sopracitata il C.O.M. 7 risulta essere costituito da:

- i componenti del C.O.C.

con l'estensione se necessario:

- Funzionario Prefettura;

- Funzionario Provincia;
- Funzionario Vigili del Fuoco;
- Referente C.R.I.;
- Referente Forze dell'Ordine;
- Funzionario A.I.P.O.;
- Funzionario Opere Pubbliche e Difesa del Suolo.

Art. 13

Centro Coordinamento Soccorso (C.C.S.)

Il C.C.S. rappresenta il massimo organo di gestione delle attività di Protezione Civile a livello provinciale di cui si avvale il Prefetto e/o il Presidente della Provincia per il coordinamento dei C.O.M. e si identifica in una struttura operativa per la gestione operativa e logistica al superamento dell'evento in corso.

Il C.C.S. è costituito a secondo del tipo di evento dalle Forze dell'Ordine e dagli Enti e Organismi pubblici e privati competenti in materia.

Art. 14

Sede della Struttura Comunale di Protezione Civile

La sede Direzionale della Struttura Comunale di Protezione Civile è fissata presso la casa comunale, in Via Faà di Bruno n. 70 "Villa Guerci".

Nello stesso sito è ubicata la sede del C.O.M.7 infatti l'edificio in questione risponde alle caratteristiche descritte per l'operatività nella Delibera di Giunta Provinciale n. 686 del 14 dicembre 2001.

Tali requisiti sono :

- ubicazione in zona non vulnerabile e non a rischio conclamato;
- prossimità di parcheggi;
- immediate vicinanze edifici nevralgici per la pubblica Amministrazione;
- locali tecnicamente attrezzati per ospitare la centrale operativa (sala radio, telefoni, sala monitoraggio);
- dotazione di impianti elettrici e telefonici ausiliari.

CAPO III
Pianificazione e Procedure

Art. 15
Il Piano Comunale di Protezione Civile

La redazione del Piano Comunale di Protezione Civile è obbligatoria ex D.Lgs 112/98 e normata dalle Leggi Regionali n. 44/2000 e n. 7/2003.

Il Piano Comunale di Protezione Civile, redatto in base alle caratteristiche del territorio e ai criteri di massima per la pianificazione comunale di emergenza divulgati dal Dipartimento della Protezione Civile e alle linee guida Regionali, evidenzia l'organizzazione della struttura di Protezione Civile e le procedure da attuare prima, durante e dopo un'emergenza.

In particolare il Piano Comunale deve contenere:

- ◆ descrizione del territorio;
- ◆ analisi dei rischi presenti;
- ◆ individuazione delle funzioni di risposta e dei relativi responsabili;
- ◆ indicazione delle procedure d'intervento.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è approvato con Delibera di Consiglio Comunale.

Gli eventuali adeguamenti derivanti da modifiche della dotazione organica, di variazione di norme vengono effettuati con Determina Dirigenziale previa informazione in Giunta Comunale.

Il Piano Comunale di Protezione Civile è sottoposto a verifica con cadenza al massimo triennale o qualora gli eventi lo richiedano.

Art. 16
Fasi di gestione dell'emergenza

Con l'approvazione del disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai Piani di Protezione Civile avvenuta con Deliberazione Giunta Regionale n. 46-6578 del 30 luglio 2007 pubblicata sul Bollettino Ufficiale in data 16 agosto 2007 la regione Piemonte adotta un sistema di allertamento ai sensi della Direttiva del presidente de Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2005.

La gestione del sistema di allerta è assicurata attraverso la rete del Centro Funzionale Regionale dell'ARPA Piemonte, dagli Uffici Territoriali di Governo, dalle Province e dai Comuni .

Per quanto riguarda la Prefettura – Provincia di Alessandria gli avvisi meteo ed i bollettini previsti dal disciplinare di cui sopra vengono di fatto trasmessi ai C.O.M. riconducendoli alle fasi di evoluzione dell'evento che elenchiamo:

- Fase 1: ATTENZIONE
- Fase 2: PREALLARME
- Fase 3: ALLARME

Fase 4: EMERGENZA

Fase 5: SUPERAMENTO DELL'EMERGENZA

Le azioni da attuare per ciascuna fase sono previste dal Piano Comunale di Protezione Civile.

Secondo quanto previsto dal più volte citato Piano Comunale il Settore può anche riscontrare autonomamente in base ai propri sistemi di monitoraggio o a eventuali segnalazioni la sussistenza di situazioni di crisi tali da disporre autonomamente, sentito il Comitato Comunale di Protezione Civile, l'attivazione delle procedure.

CAPO IV RISORSE

Art. 17 Impegni di bilancio

Per garantire il corretto adempimento dei compiti affidati, il Settore può provvedere autonomamente, mediante la gestione di appositi capitoli di entrata e di spesa del bilancio, alle negoziazioni relative all'acquisizione di gruppi merceologici di beni e servizi, attrezzature e materiali caratteristici della propria attività istituzionale, necessari all'attività di previsione, prevenzione e gestione delle emergenze di protezione civile.

Nell'ambito delle attività e delle specificità di cui all'art. 1, il Settore può avvalersi del supporto di esperti cui affidare incarichi professionali per collaborazioni, studi, consulenze e progettazioni in materia di Protezione Civile.

Per l'acquisizione di somma urgenza di beni e servizi, necessaria a fronteggiare interventi in conclamata emergenza, il settore è altresì dotato di uno speciale fondo-spese di pronto impiego, utilizzabile anche in unica soluzione, in eventuale deroga alle limitazioni di spesa previste dalla regolamentazione vigente in materia, entro il limite dell'importo complessivo disponibile.

Il Settore provvede all'acquisizione dei dispositivi di protezione individuale, del vestiario tecnico e dei capi d'abbigliamento di rappresentanza da assegnare al personale dipendente di Protezione Civile. Tali dotazioni individuali devono essere indossate e conservate con cura, secondo le disposizioni impartite dal Settore e immediatamente restituite in caso di cessazione dall'incarico.

CAPO V
NORME TRANSITORIE

Art. 18

Diffusione e conservazione del Regolamento

Il presente Regolamento unitamente al Piano Comunale di Protezione Civile verranno portati a conoscenza della popolazione con pubblico avviso e con la permanente e continua loro pubblicazione in apposito settore dell'albo comunale, delle circoscrizioni e con la pubblicazione della pagina web: www.comune.alessandria.it sezione uffici e servizi.

Art. 19

Norme abrogate e disapplicate

E' abrogato il precedente Regolamento per la Protezione Civile a livello comunale approvato con deliberazioni del Consiglio Comunale n. 87/521/94526 del 6 Dicembre 1999 e n. 130/439/101461 del 16 Ottobre 2000.

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento è fatto rinvio alla normativa Nazionale e Regionale specificata all'art. 1 del presente Regolamento e comunque a tutta la legislazione riguardante la Protezione Civile.

Art. 19 / bis

Modifiche

Gli eventuali adeguamenti derivanti da modifiche della Struttura Organizzativa deliberati dalla Giunta Comunale vengono recepiti con Determina Dirigenziale.

Art. 20

Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di eseguibilità della delibera di approvazione.

FONTI E BIBLIOGRAFIA

Legge 24 febbraio 1992, n. 225 “Istituzione del servizio nazionale della protezione civile” (G.U. n. 54 del 17 marzo 1992);

D. L.vo 31 marzo 1998, n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n.59”, (G.U. n. 203 del 30 agosto 1999);

D. L.vo 30 luglio 1999, n. 300 “Riforma dell'Organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997 n.59”, (G.U. n. 203 del 30 agosto 1999);

Legge Regionale 26 aprile 2000, n. 44 “Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112”;

D.L.vo 18 agosto 2000, n. 267 “Testo unico delle leggi sull'Ordinamento degli enti locali”, (G.U. n. 227 del 28 settembre 2000);

D.L.vo 17 agosto 1999, n. 334 “Attuazione della direttiva 96/82/CE relativa al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose”, (G.U. n. 228 del 28 settembre 1999) e s.m.i.;

Legge Regionale 14 aprile 2003, n. 7 “Disposizioni in materia di protezione civile (B.U. n. 16 del 17 aprile 2003);

Regolamento Regionale di disciplina degli organi e delle strutture di protezione civile (Regione Piemonte B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004);

Regolamento Regionale di programmazione e pianificazione delle attività di protezione civile -(Regione Piemonte B.U. n. 42 del 21 ottobre 2004);

D.G.R. 23 marzo 2005, n. 37 – 15176 – Approvazione della prima sezione del disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile” (B.U. R. - Parte I e II – 2° supplemento al numero 21 – 26 maggio 2005);

D.G.R. 30 luglio 2007, n. 46/6578 Disciplinare per la gestione organizzativa e funzionale del sistema di allertamento regionale ai fini di protezione civile;

D.G.P. 14 dicembre 2001 n. 686 di approvazione della rivisitazione del C.O.M.;

D.G.C. 27 dicembre 2008 n. 420 Modifiche al Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e alla struttura organizzativa dell'ente;

D.G.C. 11 febbraio 2009 n. 44 Modifiche alla struttura organizzativa;

D.G.C. 20 gennaio 2010 n. 14 Modifiche alla struttura organizzativa dell'ente.